

In blu i commenti da eliminare

In rosso i campi da completare

In verde le alternative tra cui scegliere

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA

DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA

MOBILITA' NELL'AREA INTERESSATA DALLA

REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA DEL TRATTO

DELL'AUTOSTRADA A4 TRA QUARTO D'ALTINO E VILLESSE

NONCHE' DELL'ADEGUAMENTO A SEZIONE AUTOSTRADALE

DEL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.

Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli interventi di ristrutturazione e ampliamento della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 7527128E83

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): I11B08000100005

<inserire nome operatore economico>

Importo: netti euro *<inserire importo netto contrattuale>* -.

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

1) *<inserire nome e cognome>*, nato a *<inserire comune di nascita>* il *<inserire data di nascita>*, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Trieste, Via Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di *<inserire qualifica>* e, quindi, di

rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Società), giusto *<inserire atto di attribuzione dei poteri>*;

E

2) *<inserire nome e cognome>*, nato a *<inserire comune di nascita>* il *<inserire data di nascita>* - e residente in *<inserire comune di residenza>* – Via *<inserire via e numero civico di residenza>*, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di *<inserire qualifica>*, e quindi, rappresentante del *<inserire denominazione dell'operatore economico>* (il quale, per brevità, verrà denominato Operatore Economico o Appaltatore o Esecutore), giusta procura dd. *<inserire data procura>* repertorio n. *<inserire numero repertorio>* raccolta n. *<inserire numero raccolta>* del dott. *<inserire nominativo notaio>* iscritto al Collegio Notarile *<inserire collegio notarile del notaio>*.

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante Procedura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta l'aggiudicazione all'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* del servizio di che trattasi, come risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice di data _____ (rif. Commissario Delegato prot. Atti/___ dd. _____);

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la predetta proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (rif. Commissario Delegato prot. Atti/___ dd. _____).

Unica della Documentazione Antimafia; *(punto eventuale alternativo al precedente nel caso l'operatore economico non risulti iscritto alla white list)*

- che la documentazione antimafia liberatoria relativa all'Operatore Economico, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., è stata emessa dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data _____ (rif. Commissario Delegato prot. n. E/_____ dd. _____); *(punto eventuale alternativo al successivo, da abbinarsi al precedente, solo nel caso la BDNA abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)*

- che, essendo decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, la Stazione Appaltante può procedere, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. anche in assenza del rilascio della documentazione antimafia, alla stipula del presente contratto, fermo restando che la sua sottoscrizione avviene sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e che, pertanto, la Stazione Appaltante risolverà di diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire successivamente alla stipula una documentazione antimafia positiva; *(punto eventuale alternativo al precedente, solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)*

- che sulla base del certificato emesso in data _____ (rif. Commissario Delegato prot. E/_____ dd. _____) da *<inserire ente competente>*, competente per il territorio dove l'Operatore Economico ha la sede legale, risulta l'ottemperanza dello stesso alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 s.m.i., "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- che l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte il "Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli interventi di ristrutturazione e ampliamento della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)" (il quale, per brevità, verrà in appresso denominato anche appalto o prestazione), come meglio descritto nel progetto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e Generali, allegato al presente contratto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata prevista è di giorni 140 (centoquaranta) naturali e consecutivi, ripartiti nelle fasi di cui al punto 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e Generali. Alla fase uno si applicherà la riduzione di giorni *<inserire numero giorni>* naturali e consecutivi, offerta dal concorrente in sede di gara.

ART. 3 – SUBENTRO DI UN NUOVO SOGGETTO

IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE

Si precisa, conformemente a quanto già riportato negli atti di gara, che in qualsiasi momento la S.p.A. Autovie Venete potrà subentrare al Commissario delegato nel presente contratto.

Analogamente, in qualsiasi momento il nuovo soggetto Concessionario autostradale potrà subentrare al Commissario delegato o alla S.p.A. Autovie Venete nel presente contratto.

Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio per l'Operatore Economico, né da parte della Commissario delegato, né da parte di S.p.A. Autovie Venete, né da parte del nuovo soggetto Concessionario.

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo dell'appalto, che sarà liquidato a corpo, è pari ad euro *<inserire importo contrattuale>.- (<inserire importo contrattuale in lettere>)* al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali qualora dovuti.

Tale importo è il risultato del ribasso del *<inserire ribasso> % (<inserire ribasso in lettere> %)* offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, pari ad euro *<inserire importo a base d'asta>.- (<inserire importo in lettere>)* al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali qualora dovuti.

ART. 5 – PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto avviene nelle modalità descritte al punto 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e Generali.

Le fatture dovranno essere intestate alla S.p.A. Autovie Venete ed essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

Poiché la S.p.A. Autovie Venete rientra nella previsione dell'art. 17 del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) così come modificato dall'art. 1 del D.L. 50/2017, le fatture dovranno essere conformi a tale normativa di riferimento.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestante la regolarità fiscale e contributiva.

In ottemperanza all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori, da parte degli enti previdenziali competenti, a condizione che l'Operatore economico presenti l'apposita garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul **conto/i corrente/i bancario/i** sotto **riportato/i, dedicato/i** anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico con nota di data _____ (rif. Commissario Delegato prot. E/_____ dd. _____), in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i., presso la:

BANCA <inserire nome Banca>

IBAN <inserire IBAN>

Le fatture dovranno riportare il numero dell'ordine ed il relativo CIG nonché l'IBAN.

La Stazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture prive del numero di ordine e/o del CIG e/o dell'IBAN.

Parimenti la Stazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture che riportano un IBAN diverso da quello/quelli sopra indicato/indicati o da quello relativo ad una cessione del credito preventivamente stipulata e notificata alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Il pagamento effettuato in tal modo esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc..).

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'ordine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge s.m.i. costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a

garanzia del completo ed esatto adempimento della prestazione e di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____-n. _____ per euro *<inserire importo>.- (<inserire importo in lettere>)*, emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ - _____.

Si precisa che l'importo originario della cauzione definitiva pari ad euro *<inserire importo> (<inserire importo in lettere>)* è stato ridotto del *cinquanta/trenta* per cento pari ad euro *<inserire importo> (<inserire importo in lettere>)* in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la garanzia provvisoria. *(punto eventuale nel caso la cauzione sia stata ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)*

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'operatore Economico.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, pena la possibile risoluzione del contratto ad

insindacabile giudizio della Stazione Appaltante stessa.

ART. 8 – PENALI

Per quanto riguarda le penali per ritardi ed inadempimenti nell'esecuzione del servizio si rimanda a quanto previsto al punto 3.6 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e Generali.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In tal caso, all'Operatore Economico sarà imputata l'esecuzione in danno della prestazione e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Commissario Delegato ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991 s.m.i..

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata al Commissario Delegato prima dell'emissione da parte dell'operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso

contrario la cessione non è opponibile al Commissario Delegato ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il Commissario Delegato, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto futuro cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione del Commissario Delegato, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate al Commissario Delegato non sono opponibili a Commissario stesso, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 11 RISOLUZIONE

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il Commissario Delegato, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo in ogni caso, il diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Inoltre, all'Operatore Economico inadempiente sarà imputata l'esecuzione in danno della prestazione e le altre eventuali maggiori spese sostenute dal Commissario Delegato rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla

responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Commissario Delegato ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

Il Commissario delegato ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal presente contratto e dalle Norme Generali del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- proposta motivata del Responsabile del Procedimento qualora si manifestino i casi di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 81/2008;
- perdita, da parte dell'Operatore Economico, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione dei lavori pubblici;
- mancato rispetto degli obblighi di cui al Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009;
- emissione di una documentazione antimafia positiva relativa all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 94 D.Lgs. 159/2011 s.m.i..

(il successivo è un punto eventuale, da inserire solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 88 comma 4-bis del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, pertanto, la Stazione Appaltante risolverà di diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire successivamente alla sua stipula una documentazione antimafia positiva riferita all'Operatore Economico;

prestazione;

- la fornitura di tutte le attrezzature e materiali di consumo occorrenti per l'esatta esecuzione della prestazione;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio occorrenti per l'esatta esecuzione della prestazione;
- l'espletamento di tutte le pratiche necessarie ad ottenere eventuali autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri necessari e funzionali all'esatta esecuzione della prestazione;

ART. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., L'Operatore Economico si impegna a presentare, entro dieci giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di progettazione. La polizza dovrà avere validità dalla data di inizio dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo. Questa polizza deve risultare conforme allo schema tipo 2.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004. Si precisa, infatti che, ancorché il D.M. sia stato abrogato, il citato schema tipo 2.2 è assunto dalla Stazione appaltante quale riferimento per i contenuti e le condizioni che deve possedere tale polizza. Il massimale della polizza dovrà essere pari al venti per cento dell'importo delle opere risultante dal progetto esecutivo approvato.

ART. 15 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Operatore Economico si impegna a rispettare obblighi di cui al Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio

2009, con particolare riferimento a:

- denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Commissario delegato ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento ad imprese terze;
- denunciare immediatamente alla Magistratura o agli organi di Polizia, dandone comunicazione al Commissario delegato ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'operatore economico, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari, nonché dei subappaltatori e dei subcontraenti;
- comunicare al Commissario delegato senza ritardo e fino al collaudo dell'opera, ogni eventuale variazione relativa ai propri assetti societari nonché di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti chiamati a realizzare l'intervento nei cantieri;
- comunicare al Commissario delegato i nominativi di tutti gli operatori economici ai quali vengono affidati subcontratti relativi a trasporto materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere. Rimangono comunque confermate le disposizioni

di cui al comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. relative ai subcontratti che non sono subappalti e di cui all'art. 1, commi 52 e segg. della L. n. 190/2012 s.m.i..

Il Responsabile Unico del Procedimento segnalerà alla Prefettura competente tutte le richieste di varianti in corso d'opera, ogni formulazione di riserve e di altre circostanze che possano essere indice di anomalie.

ART. 16 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso. È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di subappaltare, anche parzialmente, i lavori oggetto del presente contratto. *(punto eventuale, alternativo al testo successivo, da adottare nel caso in cui l'operatore economico nell'offerta non abbia dichiarato l'intenzione di subappaltare parte del servizio. Nel caso invece l'operatore economico abbia dichiarato l'intenzione di ricorrervi nell'offerta il testo precedente va eliminato ed adottato il testo successivo)*

Le prestazioni che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di offerta sono *<inserire descrizione prestazioni come da offerta>*.

Si applica l'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., con la conferma che l'eventuale subappalto non può comunque superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Operatore Economico non può avvalersi del subappalto per il servizio relativo alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, fatta eccezione per l'esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni

geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

L'Operatore Economico dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto alla Stazione Appaltante allegando tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell'impresa (micro impresa o piccola impresa).

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative forniture/servizi.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, l'Operatore Economico dovrà dichiarare alla Stazione Appaltante, al momento in cui maturano le condizioni per un pagamento, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con l'indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in conformità e con le modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere, inoltre, copia della fattura del subappaltatore, intestata all'appaltatore che dovrà, inoltre, riportare il CIG.

Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge

alcun rapporto giuridico autonomo tra Commissario Delegato e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la Stazione Appaltante adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore.

Qualora i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento l'Operatore Economico dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

ART. 17 – SUBCONTRATTI

L'art. 105 del D. Lgs. 105/2016 e s.m.i., per quanto applicabile, e le Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto regolano i subcontratti diversi dal subappalto.

ART. 18 - SICUREZZA

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando il Commissario Delegato da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha valutato le prestazioni da eseguire e, di conseguenza, ha ritenuto congrui e quindi indicato gli oneri interni della sicurezza in euro *<inserire importo >*

(*<inserire importo in lettere>*).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, predisposto dalla Stazione Appaltante, compilato in tutti i suoi punti e sottoscritto per accettazione dall'Operatore economico, è allegato al presente contratto.

E' obbligatorio lo svolgimento di apposita riunione di coordinamento prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione.

ART. 19 - DOCUMENTI ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, gli atti ed i documenti di seguito indicati contenuti, su supporto informatico, nel n. 1 allegato CD dal n. 1 al n. XX:

1. *<inserire titolo documento>*
2. *<inserire titolo documento>*
3. *<inserire titolo documento>*.

ART. 20 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha nominato l'ing. Enrico Razzini Responsabile Unico del Procedimento.

La Stazione Appaltante ha nominato il dott.
Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dal presente contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le altre attività che si rendano necessarie o opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questi assegnati.

ART. 21 – VERIFICA E CONTROLLI DEL COMMISSARIO

DELEGATO

Il Commissario Delegato, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare e verificare le prestazioni svolte. Qualora siano riscontrate inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi, vizi ed altre irregolarità nell'espletamento dell'appalto oppure nel rispetto del presente contratto e dei suoi allegati, delle disposizioni impartite, nonché di norme legislative e regolamentari vigenti, sarà notificato all'Operatore Economico il rilievo individuato assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza del contratto, delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda ad ottemperare a quanto richiesto, il Commissario Delegato potrà applicare le penali o risolvere il contratto rivalendosi sulla garanzia definitiva.

ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la prestazione è soggetta a verifica di conformità. All'esito positivo della verifica di conformità il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà apposito certificato per attestare che la prestazione è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione della prestazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'emissione del certificato di verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo o delle ritenute ancora da liquidare.

L'Operatore Economico risponde per i vizi, difetti o difformità, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 23 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Stazione Appaltante potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 24 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Operatore Economico deve tempestivamente segnalare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento della prestazione, pena la perdita di qualsiasi diritto ad avanzare successivamente contestazioni correlate a tale fatto, accadimento, evento.

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Stazione Appaltante, comunque non oltre cinque giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 25 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Commissario Delegato ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 27 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto oggetto del presente contratto.

La trasmissione degli atti inerenti l'appalto può avvenire anche a mezzo P.E.C. all'indirizzo <inserire indirizzo P.E.C. dell'operatore economico>.

Le trasmissioni effettuate in tal modo esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Ogni eventuale variazione di indirizzo della sede legale e/o di P.E.C. deve essere comunicata alla Stazione Appaltante con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo P.E.C. o raccomandata A.R..

ART. 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara.

ART. 29 – PRESA VISIONE DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”, DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO E DI CONDOTTA”

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico <inserire nominativo> con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet all'indirizzo <http://www.commissarioterzacorsia.it> del “Codice di comportamento” approvato con Decreto del Commissario delegato, 29 gennaio 2016, n. 301 e garantisce l'osservanza di quanto ivi contenuto.

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico <inserire nominativo>, con la firma del presente contratto, dichiara di assumere l'obbligo di osservare i medesimi adempimenti nei riguardi degli atti di analogo

contenuto, approvati da parte del soggetto subentrante al Commissario, al verificarsi di quanto previsto all'art. 2 del presente contratto.

ART. 30 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto, alla sua esecuzione o alla sua modifica sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti del Commissario Delegato.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 31 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.

L'Operatore Economico: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*

La Stazione Appaltante: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART 3 (SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO), ART. 5 (PAGAMENTI), ART. 8 (PENALI), ART. 9 (CESSIONE DEL CONTRATTO), ART. 10 (CESSIONE DEL CREDITO), ART. 11 (RISOLUZIONE), ART. 12 (RECESSO), ART. 24 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 26 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*